

Tribunale sez. I - Monza, 03/01/2022, n. 32

Intestazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

nella persona del:

Dott. BINETTI Chiara

- Giudice -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3241/2018 r.g.

promossa da:

(OMISSIS), (C.F./P.I. (OMISSIS)),

C.G.N.M. (C.F./P.I. (OMISSIS)), e

G.L.C. (C.F./P.I.

(OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi dall'avv. ROMANAZZI

RICCARDO e dall'avv. ROMANAZZI ALESSIO ((OMISSIS)) con studio in VIA

M. VIGANO' DE VIZZI, 93/95 20092 CINISELLO BALSAMO, ivi

elettivamente domiciliati;

- parte attrice -

contro

(OMISSIS), (Già (OMISSIS) (C.F./P.I. (OMISSIS))),

rappresentata e difesa dall'avv. PIZZO ANTONELLA e dall'avv. MUNAFO'

ALESSANDRO NICOLA ((OMISSIS)) con studio in VIA GOBETTI, 3/B 20091

BRESSO, ivi elettivamente domiciliata;

- parte convenuta -

CONCLUSIONI.

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Per (OMISSIS),

C.G.N.M. e

G.L.C.;

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza;

nel merito:

- disporre l'annullamento della delibera assunta dall'Assemblea della

(OMISSIS) in data 04.12.2017 con la quale venivano esclusi i soci

(OMISSIS),

C.G.N.M. e

G.L.C.

con conseguente loro reintegrazione nella compagine sociale;

- condannare l'ASP Mazzini a corrispondere agli odierni attori, a

titolo di risarcimento danni per lesioni alla loro immagine, al loro

onore e alla loro reputazione, la somma che viene indicata

nell'ammontare di Euro 50.000,00.= per la Fondazione e in Euro

25.000,00.= per ciascuno degli altri due soci esclusi o

nell'eventuale diverso ammontare maggiore o minore che fosse

stabilito;

in via subordinata:

- accertata comunque l'inesistenza dei comportamenti disonorevoli ed

ingiuriosi attribuiti agli attori, anche nel caso in cui il

Tribunale dovesse rigettare, sotto altro aspetto, la domanda di

annullamento del provvedimento di esclusione assunto dall'Assemblea

della (OMISSIS), condannare la convenuta a corrispondere loro, a

titolo di risarcimento danni per lesioni alla loro immagine, al loro

onore e alla loro reputazione, la somma che viene indicata

nell'ammontare di Euro 50.000,00 per la Fondazione e in Euro 25.000,00 per ciascuno degli altri due soci esclusi o nell'eventuale diverso ammontare maggiore o minore che fosse stabilito;
- Spese e diritti onorari del giudizio rifiuti.

Per (OMISSIS).

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito:

respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare la delibera assunta dall'Assemblea della (OMISSIS) in data 4 dicembre 2017 con la quale venivano esclusi i soci (OMISSIS),

C.G.N.M. e G.L.C..

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la (OMISSIS), insieme a C.G.N.M. e G.L.C., convenivano in giudizio l'(OMISSIS) (oggi (OMISSIS)), per sentir pronunciare l'annullamento della delibera del 4.12.2017 con cui gli odierni attori erano stati esclusi dalla Associazione, chiedendo conseguentemente la reintegra degli stessi nella compagine associativa e la condanna della convenuta al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione subito in conseguenza dell'illegittima estromissione.

Deduceva in particolare parte attrice: che la (OMISSIS) era stata istituita nel 1984 da B.P. con la moglie M.V., con dotazione di un consistente fondo patrimoniale e successiva nomina di erede universale del cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare del fondatore, deceduto nel (OMISSIS), poco la scomparsa della moglie;

che la (OMISSIS), persona giuridica riconosciuta da Regione Lombardia (D.P.R. n. 19/R/84 Leg. del 1/2/1985), vedeva tra i componenti del Consiglio di Amministrazione gli attuali attori, C.G.N., con carica di Presidente, e G.L., con funzione di Vicepresidente (v. doc. 1);

che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 2 del vigente Statuto della Fondazione "La Fondazione, escluso ogni fine di lucro, ha lo scopo prevalente di erogare contributi ed oblazioni ad Enti, Organismi ed Associazioni aventi sede in (OMISSIS), anche privi di personalità giuridica, ed operanti senza scopo di lucro per il raggiungimento delle finalità previste nei successivi commi.

In via principale la Fondazione concorre, con contributi, al sostegno di quelle attività di istruzione professionale e tecnica dei giovani di (OMISSIS), che saranno dirette a facilitare un qualificato inserimento nell'attività lavorativa e professionale, con particolare riferimento alla scuola professionale "(OMISSIS)";

che, in forza di tale previsione statutaria, dal 1985 in poi la Fondazione aveva erogato alla (OMISSIS), odierna convenuta, svariati contributi annuali finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e/o al sostegno delle spese di investimento necessarie per lo sviluppo della sua attività per un valore complessivo e attualizzato al 2011 dei contributi, pari ad Euro 1.313.715,00 (v. doc. 2); che, nello stesso arco di tempo, rispetto alle elargizioni corrisposte ad altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio (circa 30 beneficiari), alla (OMISSIS) veniva versato il 47% sulla totalità dei contributi, che attualizzati ammontavano ad Euro 2.933.165,00;

che l'(OMISSIS) aveva utilizzato quanto versato negli anni per lo svolgimento delle proprie attività formative e il potenziamento della rete sul territorio, ottenendo anche l'accreditamento presso la Regione Lombardia.

che nel novembre 2000 la Fondazione aveva anche provveduto all'acquisto di un edificio sito e di proprietà del Comune di (OMISSIS) (ex (OMISSIS)) con un corrispettivo di Euro 1.996.763,08, oltre imposte non deducibili di Euro 219.588,16, per destinarla a sede delle scuole (OMISSIS) (v. doc. 8), e per la parte restante, al Centro Provinciale per l'Impiego e ad alcuni operatori privati;

che, successivamente, la Fondazione aveva anche dato corso a importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio per tutto l'anno 2006 (al costo complessivo di Euro 5.094.695,00) su indicazione e sulla base delle prevalenti esigenze della Associazione (OMISSIS) a cui il complesso era stato locato a condizioni di canone particolarmente vantaggiose;

che nel febbraio 2005 la Fondazione, che sin dal 1994 era già membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della (OMISSIS), diventava anche socia della stessa;

pagina 3 di 10 che, in aderenza con le finalità e i propositi Statutari, dal 2009 fino all'anno formativo 2013/2014 la (OMISSIS) aveva rilasciato diverse fidejussioni nell'interesse della (OMISSIS) ed a garanzia dell'attività programmata e finanziata dalla Regione Lombardia;

che, in considerazione di una crisi di liquidità derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione di immobili di proprietà della Fondazione, quest'ultima si era ritrovata nell'impossibilità, a partire dall'anno 2011, di versare il contributo volontario a favore della (OMISSIS), compreso quello già deliberato per il piano triennale 2008/2010;

che in data 15.6.2015 l'assemblea dell'Associazione, con il voto contrario dei 3 soci odierni attori e un astenuto aveva approvato la modifica del suo statuto (v. doc. 14.a a pag. 4), disponendo che il Comune di Cinisello Balsamo (altro Ente che faceva parte di diritto del Consiglio di Amministrazione) e la Fondazione avrebbero dovuto anziché individuare i

nominativi dei rappresentanti, limitarsi a indicare tre nominativi ciascuno, lasciando alla stessa (OMISSIS) la scelta dei due rispettivi rappresentanti;

che la Fondazione (v. doc. 15 - verbale 7/2015), non condividendo, anche per tali aspetti, la modifica statutaria, perché riteneva che in tal modo venisse meno il suo autonomo potere di scelta, aveva dichiarato di non volere più far parte del Consiglio e non aveva indicati i nominativi richiesti, mantenendo ferma però la sua partecipazione in qualità di socio, richiedendo pertanto in molteplici occasioni o di ripristinare le procedure precedenti che prevedevano la designazione diretta oppure di modificare lo Statuto, cassando la presenza della Fondazione nel CdA della (OMISSIS);

che in data 1.3.2018 la Fondazione aveva ricevuto la comunicazione (v. lett. (OMISSIS) dell'1.3.2018 - doc. 16) di una modifica statutaria che accoglieva tale richiesta;

che, inopinatamente la (OMISSIS), dopo aver in precedenza lamentato il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'edificio di via (OMISSIS), aveva richiesto alla Fondazione il pagamento di consistenti importi a titolo di risarcimento danni e aveva promosso un procedimento di mediazione prodromico al successivo instaurarsi di un procedimento di cognizione di natura locatizia davanti al Tribunale di Monza;

che, in evidente rapporto causale con il rifiuto giustificato della Fondazione di pagare gli importi richiesti, la (OMISSIS), in persona del suo Presidente/Direttore Generale, convocava l'Assemblea della Associazione per la data del 4.12.2017 per deliberare al punto 1 dell'ordine del giorno la "decadenza da socio della signora C.G.N., del signor G.L. e della (OMISSIS)".

In forza di tali allegazioni, parte attrice concludeva per l'annullamento della delibera di esclusione, ai sensi dell'art. 24 c.c., comma 3, assunta dall'Assemblea per asserita, ma indimostrata, violazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto e dell'art. 1.5. del Regolamento, senza null'altra specificazione, deducendo l'assenza dei "gravi motivi" necessari per l'estromissione degli associati.

Si costituiva nel presente giudizio l'Associazione (OMISSIS), chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e ribadendo la legittimità della determinazione assunta con la delibera impugnata per assoluta incompatibilità del comportamento degli associati rispetto alle finalità e agli scopi dell'associazione.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa, dopo vari rinvii e riassegnazioni dovuti al periodo di congedo per maternità della scrivente, veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria ed infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..

La domanda svolta da parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.

Preliminarmente si osserva che l'intervenuta trasformazione dell'(OMISSIS) in Fondazione, avvenuta in data 20.4.2021 e comunicata dalla difesa della convenuta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni (1.07.2021), ha pacificamente determinato l'impossibilità di reintegrazione dei soci estromessi nella compagine associativa, pur tuttavia senza alcuna altra conseguenza, nemmeno in punto di riparto spese legali, non essendo la relativa statuizione oggetto di domanda autonoma da parte dell'attrice, ma solo un effetto connesso della domanda di annullamento della delibera associativa, svolta in via principale dall'attrice, verso la quale resta immutata, tanto la legittimazione processuale, quanto l'interesse ad agire degli odierni attori.

Nonostante l'operata trasformazione dell'ente convenuto in Fondazione, permane, infatti, l'interesse degli ex soci all'accertamento della contestata validità dell'impugnata delibera e alla delibazione della connessa domanda risarcitoria, a prescindere dalla reintegrazione nella compagine associativa.

Ciò premesso, ai fini della delibazione della domanda di annullamento della delibera assembleare qui impugnata, occorre svolgere una breve rassegna dei principi giurisprudenziali di cui si intende fare governo nel caso di specie.

In via generale, si osserva che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il giudice dinanzi al quale l'associato espulso si opponga ad un tale provvedimento, negandone la conformità alla previsione dell'art. 24 c.c., è tenuto non solo ad accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche a verificarne la legittimità sostanziale. E' tenuto, cioè, a stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato (cfr., in argomento, Cass. 9 maggio 1991, n. 5192).

Più nello specifico, la giurisprudenza ha chiarito che "l'art. 24 c.c., applicabile in via analogica alle associazioni non riconosciute, nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica che il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione ha il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistano le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. Per quanto riguarda la gravità dei motivi che possono giustificare l'esclusione di un associato, la relativa valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi

lo hanno inteso nella loro autonomia associativa. Quindi nel caso in cui l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto". (Corte d'Appello Potenza 26/02/2010 in senso conforme a Cass. n. 17907/2004).

L'ampiezza del sindacato del giudice sulla gravità dei motivi che possono giustificare l'esclusione di un associato dipende quindi dalle previsioni contenute nello Statuto associativo.

Quando, come nel caso in esame, non vi sia contenuta alcuna indicazione dettagliata sui gravi motivi, o quando vi siano riportate formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale non può non estendersi anche a quest'ultimo aspetto. Se così non fosse, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c., che, nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di "gravi motivi", sta appunto a significare che il diritto individuale di partecipazione all'associazione non può essere lasciato alla discrezione degli organi associativi, il cui deliberato, in caso di contestazione, non si sottrae perciò al controllo all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. 17907/2004, sopra richiamata).

Nel caso in esame gli artt. 3 e 4 dello Statuto e l'art. 1.5. del Regolamento associativo, espressamente richiamati dal Presidente dell'Associazione nella proposta di esclusione (cfr. doc. 16 e 18 fasc. attori), stabiliscono rispettivamente che decadono dalla qualifica di socio "coloro che compiono atti che arrechino danni morali e materiali ovvero ledano l'onorabilità e siano incompatibili con l'indirizzo e gli scopi dell'associazione" e coloro che "non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, nonché a tutte le delibere adottate dagli Organi sociali secondo le prescrizioni statutarie", ed infine che (v. regolamento) "si decade dalla qualifica di socio se si lede in qualsivoglia maniera e/o modalità il prestigio e il buon nome dell'Associazione e/o si compie atti di disturbo e/o di ostacolo all'attività".

Su richiesta degli attori di una maggiore specificazione della motivazione della proposta di esclusione (cfr. doc. 19 e 20 fasc. attori), il Presidente dell'Associazione precisava a verbale

(v. doc. 21) che: "i plurimi atti e lettere intercorse negli ultimi 4 anni da parte della (OMISSIS) tra cui le comunicazioni del 14 settembre 2017, del 3 ottobre 2017 e del 17 novembre 2017 a firma della Presidente C.G.N., variamente indirizzate a molteplici destinatari e pertanto suscettibili di valutazione - per il loro contenuto del tutto parziale ed in più di un punto lesive, oltre che della verità storica, anche dell'onorabilità dell'(OMISSIS), costituiscono attestazione di sintesi di una incompatibilità ormai eclatante: l'incompatibilità, per molteplici ragioni di conflitto di interessi e di iniziative, fra la qualifica di rappresentante della (OMISSIS) e quella di socio dell'Associazione Scuole Professionali "(OMISSIS)". E' infatti evidente l'urgente ineluttabilità di una presa d'atto della incompatibilità di cui innanzi, se è vero, come è vero, che: a) La (OMISSIS) è soggetto inadempiente ai danni dell'(OMISSIS) in ordine al versamento di contributo assegnati e ancora oggi non erogati; b) La (OMISSIS) è addirittura controparte in giudizio civile contenzioso, nella sua veste di locatore dell'immobile del quale è conduttore l'(OMISSIS); c) Plurime e puntualmente documentabili, iniziative idonee a sminuire, addirittura screditare l'immagine dell'(OMISSIS), si sono succedute con inaccettabile insistenza da parte dei soci C.G.N. e G.L. (in qualità rispettivamente do Presidente e Vice Presidente della (OMISSIS)) del tutto in antitesi con i propri fondamentali obblighi statutari verso l'Associazione E, da ultimo d) la sopra richiamata lettera del 03 Ottobre 2017 sta a testimoniare la esplicita situazione di frontale collisione, da parte di quelli fra i soci che "esprimono" la (OMISSIS), rispetto agli indirizzi ed agli scopi che (OMISSIS) si è data.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e di quanto ulteriormente dedotto in sede di comparsa di costituzione dalla associazione convenuta, può riassumersi che le ragioni di esclusione degli odierni attori si fondino, essenzialmente, su una ravvisata "incompatibilità" dei comportamenti dei singoli associati con le finalità e gli scopi dell'associazione medesima, incompatibilità che si fonderebbe su tre ordini di ragioni, così riassumibili in breve:

1. omesso versamento dei contributi già deliberati dalla Fondazione;
2. sussistenza di un contenzioso giudiziario in materia locatizia in essere tra l'Associazione e la (OMISSIS);
3. attività di disturbo e/o di ostacolo all'attività dell'associazione da parte dei soci C.G. e G. e, più in generale, sussistenza di un dissidio insanabile tra i soci e i vertici gestionali dell'associazione, esternato tra l'altro in tre lettere a firma di C.G.N. (del 14 settembre, 3 ottobre e 17 novembre 2017, cfr. doc. 27-29) espressamente richiamate dal Presidente dell'(OMISSIS) in sede di delibera assembleare di esclusione.

Ciò posto, la valutazione dell'incompatibilità del comportamento - atteso che come detto nell'atto costitutivo e nello statuto la stessa è stata descritta in termini generali, senza una specifica descrizione dell'ipotesi in esame - dovrà essere effettuata riempiendo di contenuto l'ipotesi contestata ai soci esclusi.

Ritiene il Tribunale che quanto deliberato dall'assemblea non integri un "comportamento incompatibile con la partecipazione all'associazione" con la conseguenza che la delibera di esclusione è da ritenersi invalida e va annullata.

Infatti, quanto al primo profilo, riguardante l'omesso versamento dei contributi già assegnati, classificato dalla stessa difesa della (OMISSIS) come l'addebito più grave in capo agli odierni attori, si ritiene che, nel caso di specie, il mancato assolvimento del contributo non possa, in assenza di specifica previsione statutaria, costituire inadempimento agli obblighi e alle disposizioni associative.

A riprova del preteso carattere obbligatorio del versamento economico, la difesa della convenuta ha in questa sede richiamato a più riprese le disposizioni dello Statuto (non già dell'(OMISSIS), ma) della (OMISSIS) ed in particolare l'art. 2 secondo il quale "La Fondazione, escluso ogni fine di lucro, ha lo scopo prevalente di erogare contributi ed oblazioni ad Enti, Organismi ed Associazioni aventi sede in (OMISSIS), anche privi di personalità giuridica, ed operanti senza scopo di lucro per il raggiungimento delle finalità previste nei successivi commi. In via principale la Fondazione concorre, con contributi, al sostegno di quelle attività di istruzione professionale e tecnica dei giovani di (OMISSIS), che saranno dirette a facilitare un qualificato inserimento nell'attività lavorativa e professionale, con particolare riferimento alla scuola professionale "(OMISSIS)". La Fondazione può altresì erogare contributi ed oblazioni per iniziative di carattere culturale, sportivo, assistenziale, specie se operanti sulla base di prestazioni volontarie di aderenti. I contributi economici da corrispondere alle varie iniziative possono essere totali o parziali, attesa anche l'entità della spesa e l'utilità dell'iniziativa stessa. La Fondazione può altresì attuare, in relazione al relativo interesse sociale, iniziative nelle materie indicate dai commi precedenti ed in via principale del settore della formazione professionale".

Secondo la convenuta, siccome lo scopo della Fondazione è quello di erogare contributi e agevolazioni a "una cerchia ristretta di persone, l'aspettativa dei destinatari sarà configurabile come diritto soggettivo, laddove la Fondazione con sufficiente determinatezza specifici la persona o le persone dei beneficiari" con la conseguenza che "L'assegnazione che farà l'Ente Fondazione ai destinatari (...) non sarà una liberalità ma l'adempimento obbligatorio del fine della Fondazione" (cfr. pag. 21 comparsa di costituzione).

La tesi non ha pregio.

Innanzitutto, il richiamato art. 2 dello Statuto della Fondazione prevede, anche, che "in ogni caso la valutazione e la decisione di intervenire o non intervenire economicamente ed in quale misura nei modi sopra indicati e/o nelle diverse attività esistenti o che sorgeranno in futuro in (OMISSIS) è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale si riunisce di norma ogni trimestre".

Inoltre, per quanto di interesse in questa sede, l'art. 4 dello Statuto in questione dispone che "la Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi coi redditi del proprio patrimonio e con ogni altra entrata, contributo ed elargizione, comunque derivabile, e non destinata ad accrescere il patrimonio".

Da ciò consegue, a parere di questo Tribunale che l'erogazione economica decisa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in favore della (OMISSIS), benché disposta in esecuzione dello scopo previsto dallo Statuto, mantenga intatto il carattere di liberalità e sia liberamente revocabile e modificabile, dovendo la relativa enunciazione essere qualificata come promessa di pagamento (e non già promessa al pubblico). Si condividono sul punto le argomentazioni svolte da questo stesso Tribunale nella sentenza n. 410/2020 che ha accolto l'opposizione svolta dalla (OMISSIS) al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla (OMISSIS) per il pagamento dei contributi assegnati, ma non elargiti dalla Fondazione per le annualità 2008-2010 (cfr. doc. 55 fasc. attori).

Come già in quella sede osservato, la fonte dell'obbligazione di pagamento non può essere individuata nello Statuto della Fondazione, il quale al già citato art. 2 individua lo scopo della Fondazione in termini assolutamente generici, sia per la mancata specificazione dei singoli beneficiari delle erogazioni sia per quanto riguarda l'entità dei contributi o anche solo la percentuale di contribuzione da destinare all'uno o all'altro dei soggetti destinatari della stessa. "Tali decisioni sono invece rimesse "alla competenza del Consiglio di Amministrazione", che ha dunque il compito di specificare il contenuto degli impegni economici della Fondazione. In effetti l'atto a cui l'Associazione ha fatto riferimento per individuare il contenuto di quella che assume essere un'obbligazione a carico dell'Ente opponente è costituito dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2009.

Detta dichiarazione unilaterale a carattere negoziale risulta qualificabile come promessa di pagamento. In proposito, l'art. 1987 c.c. stabilisce che "la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge".

Invero, lo statuto di una persona giuridica ha carattere vincolante all'interno dell'ente, ma è di regola inidoneo a determinare il sorgere di situazioni giuridiche soggettive attive in capo ai terzi." (cfr. sentenza n. 410/2020 pag. 5 e ss).

Da un lato, quindi, la genericità delle previsioni statutarie della Fondazione e dall'altro la totale assenza di una disposizione ad hoc nello Statuto o nel Regolamento dell'(OMISSIS) che prevedesse l'obbligo di erogazione contributiva in capo a uno o più associati, impediscono di attribuire efficacia obbligatoria, suscettibile di esecuzione coattiva, all'erogazione contributiva in capo all'odierna attrice. Da quanto precede deriva l'impossibilità di ritenere configurabile nella specie l'inadempimento ad un'obbligazione contrattuale per il solo fatto che la somma

effettivamente erogata dalla Fondazione sia stata inferiore a quella originariamente promessa all'Associazione e l'eventuale affidamento di quest'ultima, per quanto osservato innanzi, non può determinare la condanna all'esecuzione della prestazione promessa.

Venendo ora all'esame della seconda ragione di esclusione, ovvero la sussistenza di un contezioso giudiziario in materia locatizia in essere tra l'Associazione e la (OMISSIS), è sufficiente rilevare come la procedura giudiziaria de quo - comunque conclusasi con l'accoglimento di una proposta conciliativa formulata dal Tribunale che ha notevolmente ridimensionato le pretese risarcitorie azionate dalla (OMISSIS) - sia stata subita e non promossa dagli odierni attori, di talché non si comprende come tale circostanza possa costituire la ragione di decadenza invocata dall'associazione stessa.

Da ultimo, quanto al terzo motivo dedotto, costituito dalla generica contestazione di "attività di disturbo e/o di ostacolo all'attività dell'associazione da parte dei soci C.G. e G." e della, ancor più generale, sussistenza di un dissidio insanabile tra i soci e i vertici gestionali dell'associazione, esternato tra l'altro nelle tre lettere del 14 settembre, 3 ottobre e 17 novembre 2017, si evidenzia come si tratti all'evidenza dell'espressione di un ragionato e legittimo dissenso degli associati in ordine a precise scelte gestionali compiute dai vertici dell'associazione, come tale inidoneo, a parere di questo Tribunale, a fondare l'esclusione dell'esternatore dalla compagine associativa.

Dalla lettura delle invocate lettere (doc. 27-29) non si rinviene alcuna espressione o affermazione che possa, sia per i toni utilizzati, che per i contenuti, considerarsi idonea a "sminuire o addirittura screditare l'immagine della (OMISSIS)", come invece sostenuto dal rappresentante della odierna convenuta.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene quindi il Tribunale che la delibera del 4.12.2017 sia illegittima e vada, pertanto, annullata.

La domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni non può, invece, trovare accoglimento atteso che - pur in presenza di una condotta indubbiamente illegittima - parte attrice non ha fornito la prova dei pregiudizi lamentati. In merito ai danni non patrimoniali, stando alla stessa allegazione dell'attrice, non si comprende in cosa si sarebbe manifestato il dedotto danno all'immagine che è stato solo genericamente indicato, senza alcuna specificazione, né nell'atto introduttivo, né nei successivi atti di causa.

Il lamentato danno all'immagine e alla reputazione e', come ogni danno alla sfera non patrimoniale, anch'esso un "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato,

anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. (cfr. Cass. n. 4005/2020).

Nel caso di specie, gli attori non hanno adeguatamente allegato, prima che ancora che provato, in cosa sarebbe in concreto consistito il pregiudizio subito alla loro immagine e alla loro reputazione in conseguenza dell'esclusione dall'Associazione; né hanno, per esempio, fornito allegazione e prova del risalto o della diffusione della notizia, o di una eventuale ripercussione della stessa in propri ambiti lavorativi o professionali.

La pretesa risarcitoria azionata non può pertanto trovare accoglimento.

Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale delle pretese attoree, vanno compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della convenuta in considerazione dell'invalidità della delibera di esclusione.

La liquidazione viene compiuta direttamente nel dispositivo che segue, avendo riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta (quindi con riduzione per la fase istruttoria che ha visto unicamente l'assegnazione dei termini art. 183 c.p.c., comma 6 e la acquisizione dei documenti prodotti dalle parti).

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, annulla la delibera assunta dall'(OMISSIS) in data 4.12.2017 avente ad oggetto l'esclusione dalla compagine associativa dei soci (OMISSIS), C.G.N.M. e G.L.C.;
- 2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice contro la convenuta;
- 3) Dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna la (OMISSIS) (già (OMISSIS) al pagamento, in favore degli attori, della restante quota di 1/2 delle spese di lite, che liquida già in tale misura in Euro 786,00 per spese ed in Euro 5.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Monza, il 17 dicembre 2021